SECONDI PENSIERI DEL DOTTOR GIOVANNI ANTONIO PALOPOLI

Per se stesso nella causa dell' eredità paterna

COMMESSARIO IL REGIO CONSIGLIERE SIGNOR

D. VINCENZO SANSEVERINO.

SI è mossa controversia, se due uniformi decreti del s. r. c., ordinando divisione in giudizio *familiae ercifcundae*, contengano decisione di donazione a figlio in potestà, a cagion di matrimonio. La diffinizione di questa controversia non altronde è da ripeterfi, se non dall'indole del giudizio.

Sta fcritto (*l.* VIIII *c. fam. erc.*), che il giudizio *familiae ercifcundae* è di buona fede. E' scritto, che in esso giudizio vengono i fondi in patrimonio, e i fondi fuori del padrimonio, cioè quei, di cui fi ha la fuperficie (*l.* X. *d. fam. erc.*), i frutti, (*l.* XXXXIIII, *l.* LVI *d.*, *l.* VIII, *l.* XVII *c. eod.*, *l.* II *d. de petit. her.*) l'ufofrutto, (*l.* XIIII § I, *l.* XV, *l.* XVI *d. fam. erc.*) i colombi, le api, poichè si computano nel padrimonio fino a che ritengono il coftume di ritornare a'fondi del padrone (*l.* VIII *eod.*), e tutte le altre cofe, in fuori de'nomi di debitori (*l.* II § *vlt.*, *l.* IIII *princip.*, *l.* LI *in fin. d. fam. erc.*), perchè non ricevono divifione, effendo dalle leggi delle XII tavole divifi in porzioni ereditarie (*l.* VI *c. eod.*).

Fra tutte le altre cose il primo luogo occupano i peculj profettizj. Quindi è fcritto (*l.* XII *c. de coll.*), *quum fratres tui durantes in familia patris* PECVLIVM (*fi hoc neque caftrense, neque relictum eis, doceatur*) *praecipuum habere non poffint*, *sed* IN DIVISIONEM PATERNAE VENIAT HEREDITATIS ... Gl'imperatori, che emanarono questa legge, in altro incontro (*l.* XIII *fam. erc.*) rescriffero, *certum eft*, *liberorum peculia poft mortem patris in hereditatem diuidendam*, *ad communionem effe reuocanda.*

E' dunque la legge, che nel giudizio *familiae ercifcundae* deduce i fondi di padrimonio, e fuori di padrimonio, i frutti, i parti, i beni donati a figli in poteftà. Il giudice ordina la divifione. Non vi è bifogno, che fpieghi, che fi dividano i frutti, i parti, i beni donati a figli in poteftà. La legge gli ha dedotti, la legge gli ha per nominatamente divifi.

Quefta fpecie di giudizio fi offrì al s. r. c. dal dottor don Giovanni Antonio Palopoli, nella fucceffione *ab inteftato* a don Girolamo, fuo padre. In concorfo con lui erano, don Federico, don Nilo, don Michele, tutti figli in poteftà. Il solo don Giovanni Antonio, che ftava da tenera età in Napoli, non avea peculio profettizio. D. Michele deduffe nominatamente una donazione di META' DI BENI *in duc.* 7000, a contemplazione di matrimonio. Dimandò eredità, e dimandò, per precapienza, i beni donati, e duc. 3000. di doti di fua moglie. Il s. r. c. profferì il decreto. Le parole furono (*fol.* LXXXXII

 a t.)

a t.) firma remanente hypotheca super omnibus bonis D. Hieronymi Palopoli, seruata forma eiusdem obligationis cum eius filio in solidum contractae in capitulis ... PROCEDATVR AD EA, QVAE INCVMBVNT IN IVDICIO FAMILIAE ERCISCVNDAE, *per fratres de Palopoli instituto*. D. Michele produsse rimedio di nullità, e il s. r. c. profferì l'altro decreto (*fol.* CI), dicendo, *reiiciantur nullitates etiam attento tenore ipsarum, verum pendente* DIVISIONE ORDINATA *per s. r. c., fiant per dominum caussae commissarium liberationes fructuum dotis ducatorum* 3000 *in beneficium coniugum &c. prae oculis habendo fructus integrae hereditatis*.

Il primo decreto contenea formola di voci latine. Il secondo nelle parole *diuisione ordinata* presentava locuzione di linguaggio italiano più, che di latino. Dopo questo secondo decreto non più fu di uopo di riandare a' tempi delle leggi delle dodeci tavole, per sapere, che il vocabolo *familia* è sinonimo di *hereditas*, che il verbo *ercisco*, o *hercisco*, è composto da *herctum*, che significa *hereditas*, e dal verbo *cisco*, o *cio* sinonimo di *diuido*, onde non erano oscure in esse leggi le parole, *nomina debitorum, hercta, cita sunto*, che or gl' interpreti dicono *hereditaria diuisa*. Non più bisognò il lungo di DONATO appo SERVIO (*ad lib.* VIII *AEn.*), *erctum citum, patrimonium diuisum, herctum ciendum, hereditas diuidenda*.

Era troppo chiaro, che il S. R. C. aveva ordinato la divisione, ed era chiarissimo, che la divisione era caduta così sopra i beni donati a don Michele, e sopra i frutti, di cui neppure si parla, come sopra le altre cose, che la legge aveva dedotto in giudizio. Non avea di che dolersi don Michele, vedendo, che si dividessero i beni, che asseriva a lui donati. L'imp. GIVSTINIANO (*inst.* § I *per quas pers. cuiq. adq.*) gli rimprovera l'invidia, che lo rodesse, per la divisione di tai beni, giacchè non deve esservi invidia, quando si vede, che tornano al padre i beni, che erano del padre. *Sancitum a nobis est*, dice l' imp., *vt, si quid ex re patris ei obueniat, hoc, secundum antiquam obseruationem, totum parenti adquiratur*. QVAE *enim* INVIDIA EST, QVOD EX PATRIS OCCASIONE PROFECTVM EST, HOC AD EVM REVERTI? Morto il padre, muore il peculio, (*l.* I § IIII *quand. de pec. act. ann. est*). Quindi in morte del padre non si distingue il peculio dagli altri beni del defonto. I figli, che aveano avuto l'amministrazione del peculio, e i figli, che non ne ebbero giammai, trovano tutti i beni di un istesso colore; essendo beni paterni così i peculj profettizj, come gli altri beni. Volendo eglino dipartirsi da quella comunità di beni, che la legge presume, il giudizio *familiae erciscundae* fa, che la divisione cada così su i peculj profettizj, come su gli altri beni, con cui i peculj eran confusi, non distinguendosi gli uni dagli altri; mentre è scritto, che non può esservi contratto tra padre, e figlio in potestà (§ VI *inst. de inut. stip.*) nè può esservi donazione, poichè la legge l'ha per nulla (*l.* I § I *pro don.*) a cagione dell'unità di persona (*l. vlt. c. de imp. et al. subst.*) tra padre, e figlio, e a cagione de' dritti di patria potestà, che non permette, che i beni provenienti dalle sostanze paterne, escono dalle mani del padre, volendo la legge (*l.* VI *c. de bon. quae lib.*), che tornino al padre, di cui erano. Quindi tai donazioni furono appellate destinazioni di paterna volontà, non donazioni (*l.* XI *c. de don.*).

La donazione, che D. Michele Palopoli immagina, incontrava non questi soli

li ostacoli, ma una più imperfetta volontà, poichè egli non ebbe mai il peculio profettizio, non essendogliene stata fatta tradizione, nè vera, nè finta (*fol.* XX *a t. fol.* XXI *a t. fol.* CVI *ad* CVIII). Il giudicato avea posto fine alla controversia. Nondimeno don Michele si oppose allo scrivano, mentre spediva le provvisioni, ordinanti la divisione in quattro parti, e disse, che il s. r. c. non avea detto questo ne' due decreti, e che il decreto *procedatur ad ea, quae incumbunt iudicio familiae ercifcundae* non significava divisione, e che non avea chiaramente ributtato la donazione. Il commessario, consiglier Celani, fu restìo alla firma delle provvisioni. Con regal dispaccio de' 12 febrajo 1797 fu ordinato, che il presidente del s. r. c. disponesse l'esecuzione del giudicato, e il presidente dispose, che il s. r. c. provvedesse di giustizia con il suo intervento.

Ebbe il riposo il cons. Celani. Succede per interino commessario il marchese di Acerno, signor D. Girolamo Mascaro. Stimò proporre in ruota la spedizione delle provvisioni, in adempimento del regal dispaccio, per di cui esecuzione il presidente avea disposto il suo intervento. Il s. r. c. vide il giudicato, vide, che don Michele non avea gravame, nè ordinario, nè straordinario, onde non poteva interloquire sul merito dell'eccezione, che proponea, di donazione. La giuridizione era spirata, o bene, o male, che il s. r. c avesse giudicato (*l.* LV *de re iud.*), e i due decreti uniformi avean posto fine alla lite (*pragm.* XX *de ord. & form. iud.*). Proibendo la legge, che dopo il giudicato ormai più si quistionasse delle ragioni, onde si fosse devenuto a' due decreti (*l.* LVI *de re iud.*), il s. r. c. venne a profferire decreto, in cui adoprò questa formola; *pro exsequutione decretorum s. r. c. expediantur ordines pro diuisione bonorum hereditariorum d. Hieronymi Palopoli, in omnibus seruata forma dictorum decretorum, et visa comparitione fol. 14 magnifici coniuges de Palopoli adeant spectabilem praesidem s. r. c. pro commissione caussae, deductae in dicta comparitione, respectu praetensae donationis.*

Questo decreto contenea due parti. La prima dava esecuzione al giudicato. La seconda venne ad esprimere, che don Michele andasse a dimandare la commessa della causa per la donazione, quando egli credea non essere assorbita dal giudicato, ordinante la divisione, giacchè il s. r. c. non potea entrare nell'esame del giudicato. Questa seconda parte di decreto non era, nè potea essere decreto, perchè era spenta la giuridizione del s. r. c. dopo i due decreti uniformi. Qualunque decreto in numero di milioni, che lo precedessero, non potea alterare i due decreti uniformi. La legge il dice chiaramente. (*l.* I *c. quand. pruoc. non est necess.*). Persiste' don Michele nell'intenzione. Dimandò la commessa della causa, l'ebbe, si spedirono provvisioni, per notifica a don Giovanni Antonio, che era andato in Calabria, per la divisione. Si gravò il procuratore di don Giovanni Antonio, della commessa. Con regia decretazione fu ordinato, *s. r. c. de iustitia prouideat.* Ridotte in questo modo le cose al rigore della giustizia, la legge avvertiva, che il s. r. c. non avea giuridizione, giacchè non vi era rimedio nè ordinario, nè straordinario.

Vedendo don Michele la mancanza di giuridizione, produsse un nuovo libello, in cui disse, ch'ei rinunciava l'eredità paterna, e dimandava i beni donati. Questo libello non fu notificato a don Giovanni Antonio, nè al suo procuratore. La legge non conoscea questo nuovo genere d'istanze. Guar-

dandosi come mutazione di azione, la legge (*l. edita actio* III *c. de ed.*) non l'ammette, se non prima della contestazione della lite, e soggiungono gl'interpreti (*Hein. in inst. de act.* § CIↃLXXXXVII, *Brunem. proc. civil. cap.* V, *n.* XVII) che ciò s'intende, rifatte prima le spese alla parte. Dopo il giudicato qualunque mutazione di azione, o, come voglia dirsi, qualunque nuovo giudizio incontra l'eccezione del giudicato. La legge (*l.* VI § IIII *de exc. rei iud.*) dice, *exceptio rei iudicatae obstat, quoties inter easdem personas eadem quaestio reuocatur vel alio genere iudicii*. Guardandosi come istanza, con cui si volesse deporre il nome di erede, la legge avverte, che tutto si può deporre, ma il nome di erede mai. *Heres manebit, qui semel heres exstitit* (*l.* VII § X *de minor*, *l.* LXXXXVIII *de her. inst.*) I feudisti volendo esprimere la successione ne' feudi, dicono, che il feudo, in un baleno, come saetta, *tanquam sagitta*, passa al figlio. Nelle successioni in beni, non regolati da leggi feudali, da padre a figlio non si misura tempo, non si ha idea di passaggio. I figli sono condomini, vivente il padre. In morte del padre non si ha, se non una continuazione di dominio, e una più libera amministrazione di beni (*l. in suis* XI *de lib. & post.*). Essi vengono a' proprj beni, succedendo al padre, onde dagli interpreti greci furono appellati αὐτοκληρονόμοι, *heredes sibi ipsis*. Quindi essi non diconsi adire l'eredità, ma immischiarsi nell'eredità, non diconsi ripudiare l'eredità, ma astenersi dell'eredità (*l.* XI, *l.* XII *l.* LXXI *de adq. vel amitt. her.*) Quegli, che s'immischia nell'eredità, non più può astenersi. Quindi è scritto (*ead. l.* XI) *impuberibus liberis omnimodo abstinendi potestas fit, puberibus autem ita, si se non immiscuerint*.

Spiega l'animo di volere essere erede quegli, che abita nel palazzo paterno. La legge (*l.* I *c. de rep. vel abst. her.*) dice, *si paterna hereditate te abstinuisse constiterit, et non vt heredem in domo, sed vt inquilinum, vel custodem, vel alia ex iusta ratione habitasse, liquido fuerit probatum, ex persona patris, conueniri te procurator meus prohibebit*. Il beneficio di astenersi è negato al figlio, che amuove cosa dell'eredità. *Si quis suus se dicit retinere hereditatem nolle, aliquid autem ex hereditate amouerit, abstinendi beneficium non habebit*, dice la legge (*l.* LXXXI § IIII *de adq. vel amit. her.*). Astenendosi dell'eredità si perdè il peculio, già estinto con la morte del padre. Le sole figlie in potestà astenendosi dell'eredità, han dritto di ritenere la dote, perchè la dote diventa patrimonio della figlia (*l.* III § V *de min.*). Perdono questo dritto subito, che s'immischiano ne' beni paterni. La legge (*l.* I *de dot. coll.*) dice, *quamquam ita demum ad collationem dotis praetor cogat filiam, si petat bonorum possessionem, attamen et si non petat conferre debebit, si modo se bonis paternis misceat*.

In tutti questi ostacoli s'imbatte don Michele Palopoli. Egli ha sempre habitato, e abita nel palazzo paterno (*fol.* 65 *ad* 67) cioè in quelle stanze, che don Girolamo comprò, attaccate al palazzo, fondo dotale inestimato da D. Francesca Novellis, moglie di esso don Girolamo. L'eredità era creditrice degli eredi di don Giacomo Palopoli in salme XXVII, e quarti tre di olio, e don Michele amosse questo credito, liquidato in denajo per ducati 879, estorquendo clandestinamente dal tutore de' figli di don Giacomo, cautela in tre lettere di cambio a nome suo, non già di tutti i coeredi, e girò le cambiali ad altri, per occultare l'amozione, o sia espilazione dell'eredità,

che

che apparisce dagli atti del supremo magistrato di commercio ad istanza de' giratarj delle cambiali contro i pupilli.

Egli stesso negli atti (*fol.* XIIII, *et* XVII) ha confessato, che da ottobre 1791, in cui uscì di vita don Girolamo, ha percepito i frutti della eredità. Non ha eccezione dicendo, che gli ha percepiti come donatario, non come erede. La donazione era nulla, ei n'era incapace, nè il padre lo fece mai detentore di beni donati, non avendogliene mai fatta tradizione, nè vera, nè finta (*fol.* XX *a t.*, XXI *a t.*, *et* CVI *ad* CVIII). Quando ei non fosse stato figlio in potestà, e quando si fosse trattato di donazione valida, dalle mani degli eredi del donante dovea dimandare frutti, o tradizione, o sia consegna de' beni, che si eran promessi, ma non consegnati.

Si era spento in lui il beneficio di astenersi dell' eredità, subito che s' immischiò ne' beni paterni. In giudizio dimandò la successione, e i beni donati come a titolo di precapienza, peraltro inaudita. Dopo tutti questi atti il s. r. c. avea conosciuta nulla la donazione, che come peculio proffettizio, per provvidenza della legge, e anche per fatto dell' uomo, era venuto nel giudizio *familiae erciscundae*. Si era già fatta la divisione, e a' 19 di giugno si era anche fatta dalla corte delegata relazione al novello commessario, regio cons sig. D. Vincenzo Sanseverino, ministro superiore ad ogni elogio.

Restava a darsi il possesso, in vista della relazione. Prima, che la relazione venisse in Napoli, a' 25 giugno il s. r. c. profferì decreto, di cui son queste le parole: *non esse locum exceptioni rei iudicatae oppositae per d. Joannem Antonium Palopoli* IN SVPPLICATIONE Fol. CXXXXVIII, *ac proinde* CITRA PRAEIVDICIVM *iurium partium committatur curiae loci, quae ... procedere faciat ad appretium bonorum omnium hereditariorum q. d. Hieronymi Palopoli, quo appretio facto, acta illius transmittat ad s. r. c., sin autem idem appretium iam reperitur confectum, servatis servandis, pro exsequutione provisionum antecedenter expeditarum, acta dicti appretii transmittat similiter ad s. c.*, AD FINEM PROVIDENDI SVPER CONTENTIS IN SVPPLICATIONE FOL. CXXXXVIII *aliisque hinc inde deductis, nec non eadem curia, praeter appretium, ad vlteriora non procedat, donec aliter per s. c. fuerit provisum, et respectu dicti appretii tantum expediantur ordines*.

Il s. r. c. venne a profferire questo decreto, perchè don Giovanni Antonio era assente, e non pote' informare i tre sapientissimi votanti, di cui in quella mattina era composta la ruota. Due amici di don Giovanni Antonio, non informati de' fatti, ebbero ricorso al rimedio di nullità per impedire l' esecuzione di decreto, che videro lesivo de' dritti dell' amico assente, e contrario al giudicato.

Venuto don Giovanni Antonio, ha sentito, che nella mattina de' 25 giugno per parte di don Michele si allegava autorità di Antonio Fabro, e l' uso delle donazioni a contemplazione di matrimonio in questo regno. D. Giovanni Antonio non ha potuto non ammirare, come si sia potuto allegare quell' Antonio Fabro, che in varj modi, ed in più luoghi avea deriso questo genere di donazioni. Il luogo di Fabro, che si citò, e si recitò in ruota, anzicchè esser contrario, non parlava affatto dell' articolo in controversia, trattando della donazione remuneratoria, che Fabro opinò essere valida (*cod. fabr. lib.* VI *t.* 4 *def.* 4) Vi è della gran distanza dalla dona-

 zio-

zione remuneratoria alla donazione *ob caussam*. Non vi era di uopo di ricorrere a Fabro, in sostegno delle donazioni remuneratorie. Vi è la legge (*l. xxv § consuluit* xi *de her. pet.*), che dice, che le donazioni antidorali, ἀντίδωρα, cioè remuneratorie, sono come un certo genere di permutazioni, *velut genus quoddam permutationis*. Son parole della legge. Questo genere di permute immagina tempo passato, immagina servizj, meriti, che precedono l'atto della permuta, cioè della donazione, che si fa in compenso. Così, a ragion di esempio, il figlio in potestà fa da avvocato in causa paterna, il padre gli fa donazione antidorale. Niuno ha mai negato, che questo contratto sia di peculio quasi castrense, in cui il figlio di famiglia è guardato come padre di famiglia, e può contrarre con il padre istesso. Non ha cosa di comune il contratto antidorale con la donazione non semplice, o, come altri dice, *ob caussam*. Le donazioni a figli in potestà dalle leggi furon dichiarate nulle, così semplici, come non semplici. Antonio Fabro parlando di quel genere di donazione *ob caussam*, che il volgo dice a cagione, a favore, a contemplazione di matrimonio, deride gli errori (*dec.* xxxxi, *err.* iii, *& err.* iiii) de' forensi, o, come egli dice, de' prammatici. *Interpretes nostri*, dic' egli, *qui errant omnes ... in eo, quod putant matrimonii favore valere donationem a patre in liberos, quos in potestate habet, collatam ... Donationem ob caussam adpellant. Nec enim potest quis videri simpliciter donasse id, quod nec donauerit, nec fuisset donaturus, nisi ob caussam nuptiarum, & matrimonii ...* SEMPER NEGABO, VALERE HVIVSMODI DONATIONEM *a patre profectam in filium ... Rideo ... Fateor, nullam ea de re legem scriptam esse. Nimirum quia nostris legibus & veteribus, & nobis incognitae sint huiusmodi donationes, tamquam quae inualidae sint, & nullius momenti, & consequenter, in quas non possit cadere vlla disputatio, an conferendae sint, necne. Sed nos de iis disputauimus ac si valerent, vt quaestioni locum relinqueremus, & ne quis posthac posset dubitare, duplicem hac in re nostrorum interpretum errorem esse. Vnum, quod putant, valere. Alterum, quod eas, quamuis validas, negant conferri oportere. Contra enim debuerunt dicere, non valere, ob idque nullum de iis, siue conferendis, siue non conferendis, quaestioni locum superesse, sed, si valerent, non fuisse dubitandum, quin conferri omnino deberent.* Ripiglia l'argomento (*ibid. err.* iiii) e dice, *non defuerunt ex interpretibus nostris, qui mera, apertaque iuris ratione coacti, dixerint, donationem favore quoque matrimonii factam filiofamilias per patrem, nullius esse momenti. Sed illi ipsi solent subiicere exceptionem, nisi iurata sit ... Quinimmo si verum amamus, non tantum iuris ciuilis constitutio in hoc offenditur, ex qua ius patriae potestatis proficiscitur, sed etiam natura ipsa rei, vt scriptum est ... quia natura ipsa non patitur, implicatque contradictionem, vt inter patrem, & filium aut obligatio ciuilis contrahatur, aut actio vlla detur, d. l. imperator.* Non dee dunque farsi Antonio Fabro autore d'un errore, che egli tanto riprovò, e derise.

L'uso, che don Michele allega, di questo genere di donazione in regno, non meriti essere confutato. Non sono usi, ma errori condannati dalla legge le introduzioni di coste, che la legge non conosce, e ributta. Le consuetudini non sono conosciute dalla legge, se non in quelle cose, di cui non vi è legge, che ne parli. Quindi nel codice (*l.* ii *quae sit longa cons.*) è scritto,

to, consuetudinis, usuſque longaeui non vilis auctoritas eſt: verum non uſque adeo valitura momento, vt aut rationem vincat, aut legem. Dice dunque la legge, che non ſi può indurre consuetudine contro la legge. Nelle monarchie al ſolo principe è conceſſo fare leggi, interpretare leggi. *Leges condere ſoli imperatori conceſſum eſt, & leges interpretari, ſolo dignum imperio eſſe oportet. Cur autem ex ſuggeſtionibus praetorum ſi dubitatio in litibus oriatur, & ſeſe non eſſe idoneos, vel ſufficientes ad deciſionem ditis illi exiſtiment, ad nos decurratur, & quare omnes ambiguitates iudicum, quas ex legibus oriri euenit, aures accipiunt noſtrae, ſi non a nobis interpretatio mera procedit? Vel quis legum aenigmata ſoluere, & omnibus aperire idoneus eſſe videbitur, niſi is, cui ſoli legiſlatorem eſſe conceſſum eſt?* E' l'imp. GIUSTINIANO, che così parla (*l. vlt. de leg.*)

Egli è dunque del monarca il fare leggi. Non può eſſervi opinione de' privati, o di magiſtrati, che induca qualche uſo. L'imperator GIUSTINIANO (*l. XIII. de ſent.*) avvertì i giudici, che non ricorreſſero ad eſempj, affinchè non s'introduceſſero errori, dovendo giudicarſi con le leggi, non con gli eſempj. *Nemo iudex, vel arbitrer exiſtimet, neque conſultationes, quas rite iudicatas eſſe putauerit, ſequendum, & multo magis ſententias eminentiſſimorum praefectorum, vel aliorum procerum* (NON ENIM, SI QVID NON BENE DIRIMATVR, HOC ET IN ALIORVM IVDICVM VITIVM EXTENDI OPORTET, QVVM NON EXEMPLIS, SED LEGIBVS, *iudicandum ſit*) *neque ſi cognitionales ſint ampliſſimae praefecturae, vel alicuius maximi magiſtratus prolatae ſententiae, ſed omnes iudices noſtros veritatem, & legum, & iuſtitiae ſequi veſtigia ſancimus.* Prima dell'imp. GIUSTINIANO anche ſtava ſcritto (*l. XL. d. de off. praeſ.*), *non ſpectandum eſt, quid Romae factum eſt, quam quid fieri debuit.*

I lumi del dritto pubblico nell'età poſteriori, han dato a conoſcere, che nelle monarchie non vi può eſſere conſuetudine, neppure in quelle coſe, a cui la legge non ha dato providenza. Il ſolo principe fa le leggi.

Nel feliciſſimo regno, in cui viviamo, queſti dritti di monarchia ſono ſtati revindicati, e meglio conoſciuti. Vi erano in regno innumerevoli confraternite. Queſte in gran parte erano note al RE, N. S. Chi non avea creduto, che l'approvazione de' popoli, per ſerie di ſecoli, e il tacito conſenſo del monarca, aveſſe reſo collegi leciti queſti corpi morali? Queſto errore fu tolto, e il RE ſovranamente dichiarò, che erano collegi, o corpi illeciti. Il regno era pieno di notai apoſtolici. Gli atti di coſtoro intereſſavano tutto il regno. L'errore fu condannato, il nome dei notai fu abolito, e gli atti, che per ſecoli si eran riputati validi, furon dichiarati nulli.

Gli argomenti *per aequipollens*, come dicono i logici, non valſero nè per ſe confraternite, nè per la claſſe de' notai apoſtolici. Non vi erano poche confraternite, che vantavano de' regali reſcritti, emanati in qualche incontro. Ma niuno per equipollenza giovò, e il RE il dichiarò eſpreſſamente. Chi non vede in queſti regali reſcritti la ſpiega de' dritti della monarchia? Non vi è luogo a conſuetudine, ad uſo de' popoli, dove è il monarca, che regna. Non vi è luogo a preſunzion di conſenſo tacito del monarca. Il conſenſo del principe deve eſſere eſpreſſo, diſtinto, pubblicato per legge, o per reſcritto. Nel regno vi erano leggi, che proibivano alla chieſa gli acquiſti.

Non

Non vi era chiesa, che non avea fatto degli acquisti. Il R.F. dichiarò, che le leggi non abrogate mai da legittima potestà, erano sempre in vigore, richiamò in osservanza le antiche leggi del divieto di acquisti alle chiese, e, per regal clemenza, lasciò loro que'beni, di cui si trovassero in possesso non contraddetto. Questo è il sommo impero della monarchia. E don Michele Palopoli ardisce allegare usanze, opinioni, là, dove è la legge, che comanda, là dove non vi è altri, se non il monarca, che fa le leggi? Ei non poteva allegare opinioni prima del primo decreto. In grado di nullità dovea ricorrere ad autorità di legge, contro cui fosse stato profferito il decreto (*pragm.* IIII § XX *de dil.*). Qual altro assurdo, qual altro esempio, più lusinghiero per colui, che soccombe in giudizio, se dopo il giudicato gli si accorda quel, che non gli era lecito prima del giudicato? *Euidenter iniquissimum est, proficere rei iudicatae exceptionem ei, contra quem iudicatum est*. Son parole della legge (*l.* XVI *de exc. rei iud.*). Non sempre le leggi ordinano, che il giudice debba condannare, ma che possa condannare. Allora è in libertà del giudice il condannare, e l'assolvere. (*l.* I *c. quomod. & quand. iud. sent. proferre deb.*, *l.* VIII *de off. praes.*, *l.* XXXX *de iud.*) Quando vi fosse stata legge, che avesse lasciato ad arbitrio del giudice il confermare la donazione al figlio in potestà, ed il s. r. c. non avesse stimato confermare quella, che don Michele immagina, non vi sarebbe stato di che dolersi. Or quanto più non debbono ascoltarsi le voci di don Michele in aperta resistenza alla legge, in manifesta opposizione al giudicato?

Il decreto de' 25 di giugno, che dice, *non esse locum exceptioni rei iudicatae*, suppone donazione a figlio emancipato, cioè donazione valida, la quale parea, che esigesse la formola *donationem esse conferendam*, affinchè il giudicato non ostasse. Il s. r. c., non informato de' fatti, si fermò in questa idea, e opinò, che si facesse apprezzo con la clausola, *citra praeiudicium iurium partium, ad finem prouidendi super contentis in supplicatione fol.* CXXXXVIII. Un apprezzo *citra praeiudicium*, per dare le provvidenze su la supplica al *fol.* CXXXVIII, nella quale don Giovanni Antonio ha opposto il giudicato, parea, che non potesse recargli del male; ma sarebbe per lui il massimo de' mali. E' l'ottava raccolta, oltre quella maturata, e non esatta, pria del dì finale della vita di don Girolamo. Son oggi due anni dal dì del decreto de' 13 settembre 1796, confermato in grado di nullità con decreto de' 19 dicembre di quell'anno. E' già l'anno, dacchè il s. r. c. interpose il decreto *pro exsequutione decretorum s. r. c.* Gli atti della divisione presentano il quadro de' gravami, di cui fa uso don Michele. Non men di XVII decreti della corte delegata vi vollero per devenire all'elezione de' periti. Gli atti nella stessa corte per la liberazione de' 150 ducati sono dello stesso calibro. Da' 5 maggio fin oggi non si è potuto devenire alla vendita del fondo, sequestrato al consegnatario fratello, e sacerdote, di cui don Michele è donatario. I beni si tengono in privata economia, non in affitto, per occultare le rendite. D. Giovanni Antonio, privo di beni, e di frutti, sente intimarsegli apprezzo, mentre stava per prendere il possesso dopo il giudicato, e dopo strepitosa divisione. E potreb-

trebbe questo apprezzo non essere l'eccidio finale di don Giovanni Antonio, e de' cinque pargoletti, suoi figli (*a*)?

Ad

(a) Sono inconcepibili i danni cagionati a don Giovanni Antonio dal contrasto de' beni paterni. Egli pubblicò nella stamperia di Donato Campo un amplissimo commento al libro XXIII delle pandette, mentre ei non aveva più di anni venti. Quest' opera in confutazione di Mazzocchi, di Eineccio, di Brissonio, di Otomanno, di Merillio, di Cujacio, dopo la stampa di 384 pagine, cioè di dodeci fogli in ottavo, del primo tomo, fu arrestata dal vedere la luce, ed è ancora inedita, a cagione delle spese, che non ha potuto proseguire. Indi assunse, e compì la confutazione delle note di Gotofredo a' digesti, al codice, alle istituzioni, alle novelle. Immagina Gotofredo luoghi antinomici, e gl' indica nelle note con un *immo*. Sian di esempio. Ne' digesti alla legge, che nel titolo *de orig. iur.* è la prima, alle parole *id perfectum* Gotofredo scrive, *immo satis est, vt vsui esse possit, l. 19 de verb. sign., & sit incoeptum, v. l. 15. in pr. de diuers. praescr.* Confonde il perfetto con ciò, che può essere di uso, e passa da argomento di cose corporali ad incorporali. Nelle note alla legge, che è seconda nel titolo *de legibus*, ove il giureconsulto MARCIANO rapporta le parole di Demostene, alle voci *sponte vel ignorantia*, secondo la versione di Giulio Pacio nell' edizione, che ne fece in Arras nel CIƆIƆLXXX, o sia alle voci *sponte, vel inuoluntarie*, secondo la traduzione, che nel CIƆIƆLXXXIII ne fece lo stesso Gotofredo, scrive, *immo inuoluntaria non puniuntur, arg. l. 16 § si propter de publican.* Confonde le cose involontarie con quelle, che si fanno per necessità. Nella legge XXXVIIII dello stesso titolo alla voce *errore* scrive, *immo error ius facit. l. 3 § vlt. de supp. leg.* Confonde l' errore, che la consuetudine siegue, con l' errore, in cui cade un testatore. Nelle note alla legge XII del titolo *de vsufr.* alla voce *infanti*, scrive, *immo quaedam esse possunt, l. 31 de rei vind., l. vlt. de lib. caust.* Confonde gl' infanti con gl' impuberi. Nella *l.* II *§ vlt. ad sc. Vell.* alla voce *partem* scrive, *immo mulier pro parente, & liberis postulare potest, l. 1 in fin. de postul.* Confonde il senatoconsulto velleiano con l' editto del pretore, cui diè cagione C. Afrania. Nella *L.* III § IIII *de her. inst.* alla voce *fore*, scrive, *immo necessarius non est, l. 20 de lib. & post.* Confonde il figlio, istituito erede sotto condizione con il figlio sostituito ad un impubere senza condizione. Nella *l.* XXXII *eod.* alla voce, *vitiosa est*, scrive, *immo valere videtur, l. 43 § 2 de leg. 1.* Confonde l' istituzione di erede, che non può dipendere da volontà aliena, con il legato, che può dipendere. Nella *l.* XXXXVIII § 1 *eod.* alla voce *valet* scrive, *immo non valet, l. 9 pro soc., l. 8 § 8 de her. inst.* Confonde la società con l' eredità. Confonde l' istituzione di erede, chiamato a nome proprio, e per ingiurie, con l' istituzione di erede, indicato solamente con vocaboli d' ingiurie. Nella l. 13 § 9 de damn. inf. alla v. *non competere* scrive, *immo competit*, l. 11 sup. eod. An *haec Marcelli opinio reprobata? An hic locus stricti iuris est?* Gotofr. oppone VLPIANO

nel

Ad evadere gravami, badò don Giovanni Antonio a fare la divisione in corpo, non in prezzo, calcolando numero di moggia nelle terre da seminare, e numero di macine di olive ne' fondi oliveti, non prezzo di moggia, e di olivi. Nelle sole vigne si è fatta divisione in corpo, e in prezzo. Ad evitare strepiti di apprezzi non ha allegato simolazione di contratto, donazione a pompa, quantunque da istromento (*fol.* CLXXXV) di divisione si ha, che don Girolamo ebbe per ducati 596 quegli stessi fondi, che dopo nove anni, e undeci mesi fingea donare per fondi, che volessero non solamente duc. 7000, e 10000, ma di più ancora. Ma facendo questi calcoli immaginarj, avvertì, che l' istromento (*fol.* XVIIII), in cui si erano alterate le parole della procura (*fol.* XXI *a t.*) dicendo, *metà di beni in duc.* 7000. quando la procura soltanto dicea *duc.* 7000, non era stato di sua intenzione, e non avea mai inteso donare metà di beni (*fol.* CVI *ad* CVIII), significando con ciò non oscuramente, che neppure in que' calcoli immaginarj volea dare argomento di pregiudizio agli altri figli, che con la donazione a pompa venissero ristretti all'idea di futura successione nella sola legitima.

D. Giovanni Antonio non ha bisogno di ricorrere a questi ajuti, a queste eccezioni. Ha in sua difesa la legge, che non conosce donazione a figli in potestà, e vuole, che questo genere di peculio venga in divisione come tutti gli altri beni del defonto. Il S. R. C., lungi da ogni idea di apprezzo *citra praeiudicium*, avea il processo, che presentava la più chiara idea della decisione della donazione, quando anche si fosse considerata come valida. D. Michele è venuto a dimandare la successione. Dunque l'editto del pretore (*l.* I. *d. de coll. bon. l.* XXV *c. eol.*) vuol, che venga in collazione la donazione. Ei non avrebbe avuto di che dolersi, se più avesse portato, e meno avesse preso dall'eredità, perchè era in sua libertà il non venire a dimandare la successione. *Nec indignari eos oportet, si plus conferant, minus accipiant, quia in potestate eorum fuerit bonorum possessionem omittere*, dice la legge (*l.* II §. V *eol.*) Quando non fosse venuto a dimandare successione, sarebbe bastato l'essersi immischiato nell' eredità (*fol.* XIIII *ad* XVII) *Etsi non petat, conferre debebit*. E' la legge, che parla (*l.* I. *de dot. coll.*) Immaginando donazione valida, par-

---

nel libro LIII all' editto, donde è trascritta la l. XI, ad VLPIANO nello stesso libro, donde è copiata la l. XIII. Confonde il creditore con il compratore. Nella *l.* 46 *de adq. rer. dom.* alla v. *non est nouum* scrive, *immo nouum, aut potius iniquum videtur*, *l.* 20 *supr. eod.* Gotofr. oppone VLPIANO nel libro XXVIIII a Sabino, ad VLPIANO nel libro LXV all'editto. Confonde il *praebere caussam dominii* con il *transferre dominium*. Non è questo il luogo di notare tutti i luoghi, che con un *immo* il Gotofredo offre per antinomici, e tenta rendere oscuri agl' incauti. Il Palopoli ha fatto la confutazione dell' intera opera, e ne farà l'edizione per associazione, di cui tra giorni ne darà il manifesto, se piace al suo persecutore lasciarlo in pace. Non è sperabile dal persecutore. Il freno, che gli darà il S. R. C., assicura a don Giovanni Antonio la giustizia, i beni, la quiete.